

CONTRATTI PUBBLICI: UNA RELAZIONE DELL'AUTHORITY

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi d'impatto degli atti in itinere



NOTA DI LETTURA

L'ammontare complessivo dei contratti pubblici (che siano stati oggetto di comunicazione) nello scorso anno 2010 è stato di circa 102 miliardi di euro, con quasi un milione e mezzo di persone occupate. Si tratta di poco meno dell'8 per cento del prodotto interno lordo.

E si tratta di dato parziale, dovendosi sommare ulteriori contratti pubblici (quelli in deroga; i segretati; gli appalti espletati da società a partecipazione pubblica; quelli affidati a cooperative sociali di tipo B ossia finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Sono altri 9 miliardi circa.

Questi dati compendiano di per sé l'incidenza dei contratti pubblici sul ciclo economico.

Sul piano normativo, un tentativo razionalizzatore è stato condotto con la codificazione di settore. Il decreto legislativo n. 163 del 2006 ha recato un codice dei contratti pubblici.

Non per questo, è cessata una diuturna stratificazione normativa, entro una disciplina legislativa complessa ed estesa (gli articoli del codice sono quattro volte più numerosi di quelli delle due direttive comunitarie che disciplinano il settore). A fronte si sono alimentate procedure emergenziali derogatorie, talora nel segno dell'opacità.

Nonostante il susseguirsi di interventi normativi, il settore dei contratti pubblici mantiene plurime criticità.

E' quanto rileva l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2010. Come ogni anno, la relazione annuale è trasmessa al Parlamento (quella ora menzionata è il Doc. XLIII, n. 4).

Essa rimarca persistenti elementi di disfunzionalità nel mercato dei contratti pubblici.

Vi è uno scarso livello concorrenziale (confermato dal dato dei contratti pubblici - circa un terzo - affidati con procedura negoziata, dunque non aperta; e quasi la metà di tutte le trattative private sono assegnate ad un ristretto novero di imprese, circa 1.400 su un totale di circa 50.000 imprese partecipanti a gare per contratti pubblici).

Così come vi è una soverchia litigiosità dei soggetti coinvolti. Sproporzionata è sovente la durata dell'esecuzione dei lavori.

Costante è la lievitazione dei costi contrattuali, indotta da un frequente e immotivato ricorso a varianti (oltre che dal più generale profilo della limitata concorrenzialità).

Ancora: le stazioni appaltanti incontrano difficoltà e lentezze nella verifica dei requisiti dei concorrenti, come nella gestione e verifica

dell'esecuzione del contratto. Le imprese sono a mal partito innanzi a ribassi eccessivi presentati in sede di gara.

Semplificazione, controllo, informazione: sono strumenti necessari per ovviare a siffatte disfunzioni, rimarca l'Autorità, nella relazione ricordata.

Essa è qui di seguito sintetizzata, ancora una volta (come nel precedente dossier n. 45 per la concorrenza) limitatamente a profili riconducibili, in varia misura, al tema della qualità della regolamentazione.

Premessa: una normativa in divenire.

Al *codice dei contratti pubblici* ha fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che ne reca il regolamento di attuazione.

Incidono direttamente sul settore altresì le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria (articolo 3 della legge n. 136 del 2010, come interpretato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 187 del 2010, convertito dalla legge n. 217).

Rilevanza suscettibile in futuro di valutazione, può assumere il cd. federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), per quanto concerne l'azione degli enti locali.

Per uno specifico riguardo, mutamenti normativi si sono succeduti nella determinazione della soglia, sotto la quale l'appaltante possa ricorrere alla procedura negoziata.

Infine il decreto-legge n. 70 del 2011 (convertito dalla legge n. 106) ha dettato plurime disposizioni in materia di contratti pubblici. Il suo articolo 4 reca una nutrita schiera di novelle al codice ricordato (non ne tiene conto, perché riferita all'anno 2010, la relazione dell'Autorità qui presa in esame).

Sullo sfondo, il Libro verde *Sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici*, predisposto dalla Commissione europea, preannunzia nuove modifiche (entro il 2012) alle direttive che disciplinano i contratti pubblici.

La stratificazione normativa pare dunque destinata a protrarsi.

I contratti pubblici: alcuni dati (tra quelli riportati nella relazione dell'Autorità).

I contratti pubblici (si intende, quelli aventi importo superiore a 150.000 euro) nel 2010 sono stati, per i *servizi*, pari al 37 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse così destinate; per i *lavori*, il 35

per cento; per l'acquisizione di *beni*, il 27 per cento. In aumento, dunque, l'incidenza dei contratti di servizi.

Per circa tre quarti, i contratti hanno interessato i settori ordinari; per il rimanente quarto, i settori speciali.

Esteso è stato il ricorso alla procedura negoziata (nei settori ordinari, il 40 per cento delle procedure, per i lavori; il 30 per cento delle procedure, per i beni come per i servizi).

Per i *lavori* (ancora di importo superiore a 150.000 euro), le imprese qualificate sono state poco meno di 38.000, prevalentemente società di capitali (di queste, circa il 58 per cento società a responsabilità limitata, ed il 15,6 per cento ditte individuali). L'entrata o l'uscita dal sistema di qualificazione ha interessato circa il 30 per cento delle imprese (con un tasso di 'natalità' superiore a quello di 'mortalità'). La qualificazione (obbligatoria) è rilasciata da soggetti privati, le Società Organismo di Attestazione (SOA nell'acronimo): attive ne sono state 33, il loro fatturato complessivo è stato di 113 milioni di euro.

Pur nella frammentarietà e non esaustività dei dati acquisiti dall'Autorità, si profila nei contratti di lavori una prevalenza netta di quelli non superiori a 1 milione di euro (per un quarto riferiti ad edifici, per un altro quarto a strade e autostrade, ponti ecc.). Come criterio di aggiudicazione, nettamente prevalente è stato il massimo ribasso. Il 31,4 per cento delle aggiudicazioni è avvenuta con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Come tempi, tra l'affidamento dell'incarico di progettazione e l'aggiudicazione trascorrono 922 giorni (ma è valore medio: per gli interventi superiori a 15 milioni di euro, sono circa 1.600 giorni).

Nel 64 per cento dei lavori, si ha conclusione di questi con un ritardo fino a 90 giorni.

Per i lavori, i ribassi sono stati in media del 22 per cento (in caso di applicazione del massimo ribasso) ovvero del 17,4 per cento (in caso di applicazione - la quale è più significativa invero per i servizi - dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

L'attività regolatoria dell'Autorità.

L'Autorità esercita funzioni, oltre che di vigilanza, di regolazione del mercato dei contratti pubblici. Con le sue determinazioni, dirime questioni applicative, che il dettato normativo primario e secondario di per sé non sbroglia in modo inequivoco.

Tali interventi regolatori hanno riguardato, nel 2010, più profili:

- la determinazione (talora non agevole, ad esempio in caso di cessione di rami d'azienda) dei requisiti ai fini della partecipazione

- delle imprese alle gare e della conseguente stipula dei contratti (*ex* articolo 38 del codice, peraltro successivamente rivisitato dal decreto-legge n. 70 del 2011).
- l'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici (per più aspetti, tra i quali il conferimento del diritto di gestione dell'opera, talché il concessionario può dagli utenti ricavare proventi quale corrispettivo per la costruzione; l'ammissibilità dell'affidamento a terzi, da parte del concessionario; contabilizzazione e rendicontazione).
- la decadenza (a seguito di contraddittorio) della qualificazione rilasciata da una SOA, per dichiarazione mendace o documentazione non veritiera da parte dell'impresa, la quale è interdetta per un anno dalla partecipazione a procedure contrattuali pubbliche (non solo per i lavori, e qualunque sia l'importo).
- l'accertamento dell'autenticità dei certificati di esecuzione dei lavori (cd. CEL nell'acronimo), che le imprese ottengono dalle stazioni appaltanti sì da comprovare il possesso di requisiti speciali inerenti la capacità tecnica ed organizzativa (dalla decadenza dell'attestato per falso può discendere la risoluzione del contratto da parte dell'appaltante).
- l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (per più aspetti, tra i quali il concorso di progettazione ed il concorso di idee, o i criteri di aggiudicazione, in specie quello, da valorizzare, dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
- l'ammissibilità che è stata riconosciuta dell'affidamento di contratti pubblici a soggetti non contemplati dall'articolo 34 del codice di settore (la cui elencazione è da ritenersi dunque non esaustiva), quali università, istituti di formazione o di ricerca, fondazioni (ferma restando una diversa fattispecie, di accordi convenzionali tra pubbliche amministrazioni).
- la tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dal legislatore nel 2010 (per più riguardi: la disciplina transitoria; l'ambito soggettivo di applicazione specie in caso di filiera di imprese, o anche di raggruppamenti temporanei di imprese e l'ambito oggettivo includente non solo contratti di appalto e di subappalto ma anche concessioni di lavori pubblici o di servizi, contratti di partenariato pubblico-privato, i contratti non assoggettati in tutto o in parte al codice, ed escludente invece fattispecie non riconducibili al contratto di appalto, ad esempio contratti con propri dipendenti, o di acquisto o locazione di terreni o altri beni immobili, o servizi di arbitrato e conciliazione, o incarichi di collaborazione, o prestazioni eseguite da

- società *in house*; ancora, procedure connesse all'indicazione negli strumenti di pagamento, del codice identificativo di gara, cd. CIG).
- ricorso alla procedura negoziata, in dilatazione dopo che l'importosoglia di sua ammissibilità è stato elevato a 500.000 euro dal legislatore nel 2008 (e nuovamente su questo interviene il decretolegge n. 70 del 2011), e da ritenersi comunque procedimentalizzata secondo i principi comunitari, talché ad esempio la cd. indagine di mercato (consultazione informale del mercato finalizzata non già alla ricerca del contraente ma del soggetto con cui intavolare la trattativa privata) non può mutarsi in una individuazione di operatori economici da invitare con modalità 'chiuse' rispetto al mercato; e la stazione appaltante deve esplicitare nella determina a contrarre, i criteri di scelta delle imprese da invitare, ed in seguito all'aggiudicazione dare pubblica informazione. E' opportuno secondo l'Autorità che le stazioni appaltanti predispongano elenchi aperti di operatori economici, senza con questo trasgredire il divieto di albi speciali o elenchi di fiducia. Assimilato alla procedura negoziata è il cottimo fiduciario (utilizzato soprattutto nei servizi e nelle forniture).
- controllo sulle SOA, riguardo sia l'esercizio delle loro funzioni (di natura pubblicistica: ed articolati poteri sanzionatori sono stati riconosciuti all'Autorità dal d.P.R. n. 207 del 2010) sia l'assetto societario (che non deve porne in forse l'indipendenza: e l'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione alla SOA anche a soggetti non esplicitamente esclusi dal dettato della normativa codicistica).

Le segnalazioni al Parlamento.

Tra le funzioni dell'Autorità, figura la segnalazione e proposta al Parlamento o al Governo, su aspetti problematici emersi nell'applicazione della normativa che disciplina i contratti pubblici.

Muovendo dall'assunto che trasparenza del procedimento amministrativo ed effettiva concorrenza siano elementi cruciali ai fini della qualità dell'impiego delle risorse pubbliche, le segnalazioni trasmesse al Parlamento hanno avuto ad oggetto:

- i servizi pubblici locali (a titolo esemplificativo, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, la gestione di risorse idriche, il trasporto pubblico locale) per i quali gli assetti concorrenziali si mantengono deficitari (come rilevato altresì dall'Autorità per la concorrenza nella sua relazione annuale: cfr. il dossier n. 45) e si danno instabilità del quadro normativo, inadeguata regolazione di mercato (anche per

- l'assenza di un'Autorità di settore), insufficiente trasparenza specie dello strumento concessorio, incertezze circa le società miste;
- la procedura negoziata senza bando di gara in costante espansione ma per l'Autorità pratica non concorrenziale, da contenere pertanto, integrando la disposizione del codice che innalza la soglia di sua ammissibilità per i lavori pubblici, con la previsione di un termine temporale nonché con il riferimento ad una adeguata pubblicità ed all'elenco per l'individuazione dei soggetti da invitare;
- le concessioni di lavori (suggerendo l'Autorità un incremento della quota, pari al 30 per cento, di lavori obbligatoriamente da concedere a terzi, con relativi controlli e obblighi di documentazione);
- le concessioni di servizi, le quali presentano sovente non agevole la stima dell'autentico valore dell'affidamento (con il suggerimento di modifiche normative che agevolino l'applicazione della procedura del dialogo competitivo);
- il fenomeno delle procedure emergenziali (derogatorie delle disposizioni codicistiche di settore), attivate da ordinanze della protezione civile, da circoscrivere secondo l'Autorità a fatti realmente eccezionali e imprevedibili, in definitiva le sole calamità naturali (sul punto, v. *infra*);
- la proposta di introdurre una sorta di qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla base delle capacità organizzative e tecniche, onde rafforzare trasparenza ed efficienza del mercato sul versante della committenza;
- le problematiche relative all'avvalimento (ossia: un partecipante a gara per un affidamento per il quale sia richiesto il possesso di determinati requisiti, può dichiarare di avvalersi per quella gara dei requisiti di un altro operatore economico e questo, estraneo sia alla gara sia al successivo contratto, formalmente si impegna nei confronti sia dell'impresa ausiliata sia della stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell'appalto, le risorse di cui essa risulta carente);
- la rivendicazione da parte dell'Autorità di più stringenti poteri di controllo e sanzionatori circa l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- la natura giuridica delle enti e casse di previdenza ('privatizzate' negli anni Novanta e tuttavia, secondo l'Autorità, non modificate in una natura pubblicistica, decisiva ai fini dell'obbligo di applicazione della normativa codicistica in materia di contratti pubblici).

Nella relazione annuale in esame, una sorta di segnalazione è poi scandita in ordine ad alcune aspetti problematici insiti nella disciplina attuativa del codice, recata dal d.P.R. n. 207, specie per il periodo transitorio. In particolare, la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori e delle attestazioni relative ad alcune categorie di opere può importare, per le stazioni appaltanti e le SOA, difficoltà. Sicché non è scontato che l'ottemperanza alle nuove previsioni normative si produca senza forme distorsive del mercato, risultando 'penalizzate' le imprese che siano colpite più di altre da lungaggini del riadattamento del sistema di qualificazione.

La vigilanza sugli appalti.

Su alcune grandi opere, sono state condotte dall'Autorità indagini e approfondimenti. Hanno in particolare riguardato:

- la strada statale "jonica", inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (delibera CIPE n. 122 del 2001) e tuttora ben lungi dalla sua conclusione per il tratto calabrese (dove i lavori da condurre hanno importo complessivo di 16,3 miliardi di euro), in assenza oltretutto di una adeguata programmazione;
- le metropolitane di Roma e Napoli, con criticità puntualmente rilevate, relative ai costi ed al protrarsi dei lavori;
- l'Alta velocità, segnata da lunghi tempi di esecuzione, rilevanti incrementi di costo (il caso più flagrante, il nodo ferroviario di Bologna), sistematici oneri di contenzioso ed un uso distorto dell'accordo conciliativo oltre che da violazioni del principio di libera concorrenza e di economicità.

Sono state inoltre condotti approfondimenti su altri oggetti di contratti pubblici, accomunati dallo scarso confronto concorrenziale:

- servizio idrico integrato (circa le gestioni *in house* non conformi alle normativa comunitaria e nazionale);
- manutenzione stradale straordinaria nel comune di Roma;
- affidamento dei servizi di ingegneria.

Del pari, oggetto di approfondimenti a campione sono stati contratti di servizi e forniture, nei settori:

- energia (con sottolineatura che la tipologia di attività riconducibili alla concessione di pubblico servizio, è altra rispetto a quella degli appalti di lavori o di servizi);
- sanità (ove risultano: deficitarie la programmazione delle commesse e la determinazione dei fabbisogni quantitativi da inserire nei bandi di gara - con lievitazione dei costi perché l'imprese fanno valere nei prezzi tale incertezza; la riduzione del confronto competitivo per acquisti di apparecchiature, in nome di talora infondate ragioni di

natura tecnica, mediante procedure d'urgenza ed affidamenti diretti; carenze dei contratti circa la fase esecutiva e gli adempimenti da parte dei fornitori nonché il monitoraggio delle prestazioni effettivamente rese nei contratti di servizi;

- cooperazione sociale, per la quale si rilevano più problematiche e distorsioni;
- manutenzione, pulizia e gestione degli edifici (cd. *Facility Management*), inclusi i servizi di vigilanza e di sicurezza, nonché i servizi nei musei;
- concessioni di servizi (ad esempio impianti idroelettrici), da contenere in tempi non incongrui e senza limitazioni tali da favorire operatori locali.

Segue: le opere in deroga.

Annotazioni critiche sono svolte dall'Autorità sulle procedure emergenziali, che importano ampie deroghe alla normativa codicistica di settore ed anche alla vigilanza su quanto compiuto.

Gli interventi oggetto di ordinanze di protezione civile si sono estesi ad eventi né eccezionali né imprevedibili. L'equiparazione dei 'grandi eventi', dettata dall'articolo 5-bis, comma 5, della legge n. 401 del 2001 - del quale l'Autorità suggerisce l'abrogazione - alla disciplina emergenziale derogatoria applicabile agli interventi conseguenti a calamità naturali (ex articolo 5, comma 2 della legge n. 225 del 1992), ha importato ulteriore dilatazione di tali procedure.

In un decennio (2000-2010) sono transitate per questa via risorse pari a 17,6 miliardi di euro. Nel 2010, l'importo è stato di 2,6 miliardi (l'anno innanzi era stato di 3,9 miliardi: si ha dunque un decremento di risorse, ancorché il numero di ordinanze emanate sia lievemente aumentato, salendo a 51).

Censurabile, ad avviso dell'Autorità, è che le deroghe si estendano alla pubblicità degli affidamenti ed alla trasmissione dei dati, vulnerando il controllo. Inoltre, l'emergenza si è andata scindendo da eccezionalità e imprevedibilità, estendendosi a problematiche strutturali di lungo periodo (come dissesto idrogeologico, smaltimento di rifiuti, bonifica di siti per discariche).

Nell'Abruzzo colpito dal sisma, sembrano difettare - rileva l'Autorità - adeguate strategie di intervento di natura strutturale, per fuoriuscire da una protraentesi emergenza. Le procedure adottate non si direbbero idonee ad assicurare la congruità economica degli interventi, spesso di importo considerevole, incrementato in più casi mediante atti aggiuntivi ed ulteriori affidamenti alle medesime imprese esecutrici.

Così per il centocinquantenario dell'unità d'Italia come per l'Expo di Milano 2015, il ricorso alle procedure derogatorie non pare pienamente giustificabile, posta la tempestiva programmabilità degli eventi (e per il centocinquantenario, un caso eclatante di incongruenza delle procedure si è palesato per il Nuovo parco della musica e della cultura a Firenze).

Altri contratti in deroga: i segretati.

La disciplina generale è altresì derogata nelle ipotesi di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Si tratta di un settore che ha un valore medio di 200-250 milioni di euro l'anno.

La relativa disciplina è recata dall'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, che in parte recepisce regole di derivazione europea (articoli 14 e 57 delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE) ed in parte riprende preesistenti norme di diritto nazionale (articolo 33 della legge n. 109 del 1994 ed articolo 82 del d.P.R. n. 554 del 1999).

Rispetto alla normativa previgente, il legislatore ha ampliato l'ambito di applicazione, includendovi (oltre i lavori) i servizi e le forniture (ed inserendo la Banca d'Italia tra i soggetti beneficiari della deroga).

Inoltre è stato espunto il riferimento ai requisiti di indefettibilità ed urgenza, e ridotto il numero massimo di operatori economici da invitare alla gara informale (cinque e non più quindici).

Il settore permane sottratto alla vigilanza dell'Autorità. Tuttavia, la legge n. 136 del 2010 ha posto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per tutti i contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore, includendo espressamente i contratti segretati. Dunque, essendo obbligatoria l'acquisizione del CIG, mediante la compilazione delle apposite schede telematiche predisposte dall'Autorità, quest'ultima è nelle condizioni di esercitare una forma attenuata di monitoraggio sui contratti segretati.

Il contenzioso arbitrale.

Nell'andirivieni di disposizioni sull'arbitrato (prima soppresso, pur con reiterati differimenti dell'entrata in vigore dell'abrogazione, poi ripristinato dal decreto legislativo n. 53 del 2010), tale istituto mantiene, nella contrattualistica pubblica, incidenza (ed elementi problematici) non marginali, rileva l'Autorità.

Il tentativo di razionalizzazione normativa sinora condotto (incentrato sul contenimento del compenso arbitrale, ma esteso anche a profili quali la indipendenza degli arbitri, l'impugnazione del lodo, l'efficacia di questo) non pare essere stato risolutivo, non avendo affrontato

altri aspetti (quali l'obbligo di versamento dell'acconto, una graduazione della composizione dell'organo arbitrale secondo l'entità o complessità delle controversie, l'inclusione di tecnici nel collegio, una nuova disciplina della Camera arbitrale e della nomina del terzo arbitro).

Ad ogni modo, l'obbligo di legge del deposito del lodo presso la Camera arbitrale consente una ricognizione sugli arbitrati intervenuti.

I giudizi arbitrali comportano per le amministrazioni un maggior costo degli appalti, pari al 22,6 per cento (nel 2010). Pressoché costante è la soccombenza (ancorché non totale) per la pubblica amministrazione.

Gli arbitrati amministrati costituiscono una minoranza rispetto agli arbitrati liberi, i quali sono prevalenti per numero e per valore delle controversie (con un valore medio di controversia di 19,9 milioni di euro, rispetto a 4 milioni in media per gli arbitrati amministrati).

Superiore è altresì, per gli arbitrati liberi, l'ammontare della condanna. Il valore medio dell'importo cui sono state condannate le stazioni appaltanti (comprensivo delle spese di funzionamento del collegio ed altre spese) è stato infatti di 475,8 milioni di euro per i lodi liberi, di 54,5 milioni per i lodi amministrati.

Solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario previsto dal codice di procedura civile. Gli arbitrati amministrati hanno avuto una durata media di circa 467 giorni; gli arbitrati liberi una durata media di circa 520 giorni.

L'iniziativa è per lo più delle imprese, e più diffuso nel Sud rispetto al Nord. Vario è l'oggetto delle controversie, con netta prevalenza delle problematiche giuridiche rispetto a quelle tecniche.

Numerose modificazioni delle disposizioni codicistiche del settore dei contratti pubblici sono state recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, come convertito dalla legge n. 106 del 2011.

Se ne farà rapido cenno in altro dossier, avente ad oggetto appunto le disposizioni della legge n. 106 (pur se esaminata prevalentemente sotto altro riguardo, quello della semplificazione su una pluralità di materie, da essa perseguita).

XVI legislatura, fascicoli pubblicati

(disponibili anche sul sito internet del Senato)

n. 1

I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura (maggio 2008)

n. 2

La semplificazione normativa (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

n. 3

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' (giugno 2008)

n. 4

Tagliar leggi con decreto-legge (giugno 2008)

n. 5

Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito (luglio 2008)

n. 6

Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)

n. 7

Stato-Regioni e qualità della regolamentazione (settembre 2008)

n. 8

Novità in tema di analisi tecnico-normativa (settembre 2008)

n. 9

La semplificazione nella legge n. 133 del 2008 (ottobre 2008)

n. 10

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082 (ottobre 2008)

n. 11

Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione (novembre 2008)

n. 12

Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione (novembre 2008)

n. 13

AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas (dicembre 2008)

n. 14

Ancora un decreto-legge per abrogare leggi (dicembre 2008)

n. 15

Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008 (febbraio 2009)

n. 16

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole) (febbraio 2009)

n. 17

Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia (marzo 2009)

n. 18

Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento? (marzo 2009)

n. 19

Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia" (marzo 2009)

n. 20

Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008) (aprile 2009)

n. 21

Istruttoria degli atti normativi entro il Governo (aprile 2009)

n. 22

AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare) (maggio 2009)

n. 23

Qualità della normazione ed ordinamenti regionali (maggio 2009)

(SEGUE IN QUARTA DI COPERTINA)

XVI legislatura, fascicoli pubblicati (disponibili anche sul sito internet del Senato) (SEGUE DALLA TERZA DI COPERTINA)

n. 24

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009 (giugno 2009)

n. 25

Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi') (luglio 2009)

n. 26

Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi (ottobre 2009)

n. 27

Sul procedimento 'taglia-enti': cenni introduttivi (novembre 2009)

n. 28

Enti di ricerca: tra riordino e 'taglia-enti' (novembre 2009)

n. 29

Decreto legislativo 'salva-leggi': raffronto con il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione (dicembre 2009)

n. 30

Codificazioni in corso: ordinamento militare e attività agricola (febbraio 2010)

n. 31

Riassetto normativo, codificazione, delegificazione (marzo 2010)

n. 32

Valutare le politiche pubbliche. Gli sviluppi in Francia (aprile 2010)

n. 33

Ancora in tema di codificazione. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice dell'attività agricola (maggio 2010)

n. 34

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 2243 (giugno 2010)

n. 35

Il codice del processo amministrativo: cenni introduttivi (luglio 2010)

n. 36

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 122 del 2010 (settembre 2010)

n. 37

Due anni di 'nuova' AIR: un bilancio (ottobre 2010)

n. 38

Un decreto legislativo per tagliar leggi (dicembre 2010)

n. 39

Un codice tra manutenzione e rilancio: amministrazione digitale (gennaio 2011)

n. 40

Schema di codice del turismo: cenni su alcune problematiche (febbraio 2011)

n. 41

Prorogare termini (con decretazione d'urgenza): su alcune variazioni di tecnica legislativa (marzo 2011)

n. 42

La semplificazione nel Documento di Economia e Finanza 2011 (aprile 2011)

n. 43

Emissioni di carbonio: una roadmap comunitaria (maggio 2011)

n. 44

AIR a convegno (maggio 2011)

n. 45

Concorrenza: una relazione dell'Autorithy (giugno 2011)

n. 46

Contratti pubblici: una relazione dell'Autorithy (giugno 2011)